

# TRIBUNALE DI COSENZA

E

## COMUNE DI PARENTI (CS)

### CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

(Ai sensi degli artt.54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 – artt. 186 e 187 Codice della Strada e dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell'art.165 C.P.)

L'anno duemilatredici il giorno 11 del mese di luglio, nel Palazzo di Giustizia di Cosenza;

TRA

Il Tribunale di Cosenza (Codice Fiscale 80007050786) nel seguito indicato come Tribunale, rappresentato dal Dott. Renato Greco, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto in qualità di Presidente del Tribunale, domiciliato per la carica nel Palazzo del Tribunale di Cosenza sito in Piazza Fausto e Luigi Gullo - 87100 Cosenza

E

il Comune di PARENTI (Codice Fiscale 00352000780) nel seguito indicato come Comune, rappresentato dal Sig. Antonio RIGA, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Parenti in quanto Sindaco pro-tempore del Comune di Parenti, domiciliato per la carica nella sede Municipale sita in Via Silana 13 – 87040 Parenti (CS)

#### Premesso:

- Che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 22 agosto 2000 n. 274, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.
- Che la pena del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 54 del D.Lgs 274/2000 è applicabile anche ai soggetti condannati per violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'effetto di alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti – cfr art.186, comma 9 bis, legge 29.7.2010 n. 120, Modifiche al Codice della Strada) che non abbiano provocato incidenti stradali;
- Che l'art. 2, c, 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, c 6 del citato D.L.gs, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1 c 1 del citato D.M, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.



- Che ai sensi dell'art.165 del Codice Penale il Giudice può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retributiva a favore della collettività.
- Che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.
- Che in Comune di Parenti con deliberazione giunta n. 44 del 17.6.2013, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi e ha delegato il Sindaco alla stipula della convenzione in questione;
- Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.L.gs 22 agosto 2000 n. 274.

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art.1**

Il Comune di Parenti consente che a numero massimo di **2 (due)** condannati, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 274/2000, degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada e dell'art. 165 del Codice Penale, prestino contemporaneamente presso di se la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Parenti specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05/04/2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art.54 c.6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere a) d) e) del medesimo articolo 1.

Il Comune di Parenti, specifica inoltre, che per i condannati ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, i lavori di pubblica utilità consisteranno in azioni nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale quali: rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, posizionamento di nuova segnaletica su tutto il territorio comunale, taglio di arbusti ed erbacce.


**Art.2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell' art.33 c. 2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata della loro di pubblica utilità.

**Art.3**

Il comune di Parenti individua per le prestazioni dei condannati, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, i seguenti soggetti incaricati i quali provvederanno secondo la propria competenza ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori:

- Per quanto previsto dalla lettera d) ed e) dell'art. 1 D.M. 26 marzo 2001 il Responsabile pro tempore Area LL.PP e patrimonio;
- Per quanto previsto dalla lettera e) dell'art.1 D.M. 26 marzo 2001, il Responsabile pro tempore Area Amministrativa Finanziaria per svolgimento attività amministrativa;



- Per le prestazioni di natura assistenziale a favore di anziani e portatori di Handicap per quanto previsto dalla lettera e) per lo svolgimento delle sole attività amministrative dell'art.1 D.M. 26 marzo 2001, il Responsabile pro tempore dell'Area Servizi alla Persona;

#### Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il comune di Parenti si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

#### Art.5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Parenti l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Parenti.

#### Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrenza dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale Degli Affari Penali.


Il presente atto, redatto su carta resa legale, in duplice originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Letto , approvato e sottoscritto.

Per il Tribunale di COSENZA

IL PRESIDENTE

Dott. Renato GRECO



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

11.1.2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Maria Concetta Di Stefano

Per il Comune di PARENTI

IL SINDACO

Antonio RIGA

